

Vito SARACINO  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

## **ANTICIPO TERMINI STAMPA E/O CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI IVA 2016**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La modifica apportata dall'art. 4 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016, n. 193, all'art. 8, comma 1, DPR del 22 luglio 1998, n. 322, ha disposto che la presentazione della dichiarazione annuale Iva:

- Non dovrà più avvenire in forma unificata, ossia congiuntamente alla dichiarazione relativa alle imposte dirette;
- Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativo all'anno d'imposta 2016 scade il 28 febbraio 2017;
- A regime, il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale, per i prossimi anni, scadrà il 30 aprile dell'anno successivo all'anno solare di riferimento.

La modifica del termine di presentazione della dichiarazione Iva varia anche i termini di stampa o di conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini Iva, posto che l'articolo 7, comma 4-ter, D.L. del 10 giugno 1994, n. 357, prevede che "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi...".

### **REGISTRI E DOCUMENTI FISCALI**

I soggetti economici nel rispetto di norme fiscali, sono obbligati alla tenuta e alla conservazione dei registri contabili ai fini Iva rappresentati dai: registri Iva acquisti e vendite, registri corrispettivi e fatture elettroniche. Tali documenti, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione Iva del relativo periodo d'imposta, devono essere o stampati in formato cartaceo o conservati elettronicamente su supporti informatici (per le sole fatture elettroniche non è prevista la facoltà di stamparle in formato cartaceo, quindi verranno conservate solo in conservazione sostitutiva). Pertanto, con riferimento al periodo 2016, essendo stata anticipata la scadenza della presentazione della dichiarazione Iva, fissata attualmente al 28 febbraio 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per la stampa o la conservazione elettronica scade il 28 maggio 2017 (3 mesi dal 28 febbraio 2017, nuovo termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

A causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrate il 28 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate, ha consentito l'invio della dichiarazione Iva entro il 3 marzo 2017, e con risoluzione n. 26/E del 07/03/2017 ha precisato che tale agevolazione non ha apportato modifiche alla data da considerare come scadenza originale per gli adempimenti successivi. Ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al "termine di presentazione" del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.

In merito al registro beni ammortizzabili, a differenza dei registri Iva, segue la scadenza della dichiarazione dei redditi: l'obbligo di stampa o conservazione sostitutiva dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla data di scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

Nel caso della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e società di persone il termine di presentazione è fissato per il 30 settembre 2017 e, di conseguenza, il termine di stampa o conservazione sostitutiva del registro beni ammortizzabili è fissato per il 30 dicembre 2017.

## **LIBRI CONTABILI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI**

I libri contabili delle società di capitali, prescritti dall'art. 2214 del codice civile e rappresentati dal libro giornale, mastrini, libro inventari, registro beni ammortizzabili e scritture ausiliarie di magazzino, devono essere stampati o conservati elettronicamente su supporti informatici entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 2220 del codice civile). In seguito alla proroga di 15 giorni dell'invio dei modelli Redditi società di capitali 2017, per alcuni soggetti Ires, prevista dall'art. 13-bis del Milleproroghe 2017, che estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali Oic, ad eccezione delle micro-imprese, il termine di stampa o conservazione sostitutiva è stato posticipato, per i soli soggetti interessati dalla norma sopra citata, dal 30 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018. Per gli altri soggetti, invece, questi registri del 2016, relativi alle imposte sui redditi, continueranno a essere stampati o archiviati entro il 30 dicembre 2017.

Qui di seguito una tabella esplicativa con i nuovi termini di stampa o conservazione sostitutiva dei registri relativi ai dati dell'anno d'imposta 2016.

Tipologia di documento informativo, tenuto con sistemi meccanografici	Scadenza della stampa o della conservazione sostitutiva			
	Secondo la norma	Per i dati relativi al 2015	Per i dati relativi al 2016	Per i dati relativi al 2017
Registri Iva acquisti, vendite e dei corrispettivi	Entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio del relativo modello Iva annuale	Entro il 30 dicembre 2016	Entro il 28 maggio 2017	Entro il 30 luglio 2018
Fatture elettroniche		Conservazione sostitutiva entro il 30 dicembre 2016	Conservazione sostitutiva entro il 28 maggio 2017	Conservazione sostitutiva entro il 30 luglio 2018
Libro giornale, mastrini, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili e scritture ausiliarie di magazzino, in generale	Entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio	Entro il 30 dicembre 2016	Entro il 30 dicembre 2017	Entro il 30 dicembre 2018
Libro giornale, mastrini, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili e scritture ausiliarie di magazzino, per i	della relativa dichiarazione dei redditi	Entro il 30 dicembre 2016	Entro il 15 gennaio 2018	Entro il 30 dicembre 2018

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

"soggetti diversi dalla micro imprese" dell'articolo 2435-ter, Codice Civile, che "redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile"				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

**Bitonto, 08/03/2017**

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)